

La Commissione propone al Plenum di approvare la seguente delibera.

«Il Consiglio Superiore della magistratura,

- vista la delibera del 5 aprile 2007 con la quale si autorizzavano il dott. Fabio Roia, il prof. Mauro Volpi, l'avv. Ugo Bergamo, la dott.ssa Luisa Napolitano, in rappresentanza della Nona Commissione, nonché il Segretario Generale, dott.ssa Donatella Ferranti, ad effettuare la visita presso la sede del Consiglio Generale del potere giudiziario spagnolo nonché presso la Scuola giudiziaria di Barcellona nei giorni dal 24 al 27 aprile;
- rilevato che la delegazione italiana ha partecipato ai lavori con le modalità di seguito riportate:
 - ha assistito ad una sessione della Commissione di disciplina del Consiglio generale, prendendo parte ad una udienza del processo relativo all'attentato dell'11M, occasione nella quale ha incontrato il presidente del "Tribunale dell'Udienza Nazionale";
 - ha incontrato il Presidente e il Segretario generale del Consiglio Generale del potere Giudiziario Spagnolo;
 - ha visitato le strutture della Scuola Giudiziaria di Barcellona, confrontandosi con i responsabili di alcune aree tematiche formative;
- considerato che nell'ambito di questi incontri è stato deciso di proporre ai rispettivi Consigli superiori l'organizzazione di due eventi celebrativi dei 25 anni dalla costituzione del Consiglio Generale del potere Giudiziario Spagnolo (1978) e dei 50 anni dalla costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura italiana (1958) anche in relazione alla forte comunanza dei due Organismi e delle intense attività bilaterali esistenti (a tal fine il Comitato di Presidenza ha già autorizzato l'apertura di apposita pratica pendente presso la Sesta Commissione);
- osservato in particolare che nell'ambito degli incontri sono emersi dei profili istituzionali organizzativi del Consiglio Generale del Potere Giudiziario Spagnolo che potrebbero essere oggetto di riflessione anche nella prospettiva della riforma ordinamentale attualmente in discussione in Parlamento e segnatamente:
 - la dipendenza dei magistrati dell'ispettorato dal Consiglio Generale il quale, nella sua articolazione della Sezione Disciplinare, ottiene una informativa preliminare ogni qualvolta vi sia un esposto riguardante un giudice, informativa che viene quindi valutata per decidere l'approfondimento istruttorio - delegato ad un altro magistrato - oppure l'archiviazione;
 - la possibilità di irrogare le sanzioni disciplinari "per mancanze lievi" (avvertenza o multa per l'importo fino a 300 euro) da parte dei tribunali periferici;

- l'abbandono della regola che vorrebbe il mutamento delle composizioni del Consiglio ogni anno (il Consiglio Generale ha durata quinquennale) per favorire la stabilità delle singole esperienze nonché la presenza di Commissioni interne che hanno durata per l'intera consiliatura (Commissione per le relazioni internazionali e Commissione per la formazione);
 - la presenza di una Scuola di formazione permanente a Madrid e di una Scuola Giudiziaria per la formazione iniziale a Barcellona aventi struttura e articolazione autonome ma direttamente controllate dalla Commissione per la formazione e quindi dall'Assemblea plenaria del Consiglio;
 - la totale assenza del Ministro della Giustizia nella composizione degli organi direttivi e nell'organizzazione delle strutture formative destinate ai giudici;
 - il forte controllo esercitato dalla Commissione per la formazione nei piani formativi e nella nomina dei docenti nella Scuola giudiziaria di Barcellona;
- osservato che tali conoscenze verranno utilizzate nell'ambito delle Commissioni Sesta e Nona e che, come già rilevato, è stata ideata una iniziativa congiunta tra il Consiglio Generale Spagnolo e il Consiglio Superiore Italiano anche nell'ambito dei rapporti della Rete europea dei Consigli di Giustizia

approva

l'operato della delegazione Italiana disponendo l'archiviazione della pratica».

VISITA INSTITUCIONAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA MAGISTRATURA DE ITALIA

Madrid, 24 al 26 de abril, Barcelona 27 de abril de 2007

Martes, 24 de abril

12h25 Llegada al Aeropuerto (Sala de Autoridades T4), Vuelo IB 3677
Traslado en Minibús al Hotel ¹

16h00 Traslado al

Lugar: CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
C/ Marqués de la Ensenada, 8, Sala de la Primera Planta
28071 MADRID
Tlfn. + 34 91 7005948

16h15 **Recepción y bienvenida**
Excmo. Sr. D. Juan Pablo GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Vocal. Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales
Ilma. Sra. D^a. Pilar RUIZ CARNICERO
Letrada. Servicio de Relaciones Internacionales

16h30 **Asistencia a la sesión de la Comisión Disciplinaria, presidida por:**
Excmo. Sra. Montserrat COMAS D'ARGEMIR I CENDRA
Vocal. Presidente de la Comisión Disciplinaria
Vocales de la Comisión Disciplinaria:
Excmo. Sra. D^a. María Ángeles GARCÍA GARCÍA
Excmo. Sr. D. Agustín AZPARREN LUCAS
Excmo. Sr. D. Juan Pablo GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Excmo. Sr. D. Carlos RÍOS IZQUIERDO

Sala de la Permanente (Segunda Planta)

18h15 **Recepción por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Excmo. Sr. D. Francisco José HERNANDO SANTIAGO**
Despacho del Presidente, 2^a Planta

¹ Para otros vuelos, se recomienda no utilizar la Sala de Autoridades, y realizar el traslado de forma privada en taxi.

18h30 **Visita guiada Madrid (en italiano)**

21h00 Traslado y Cena en
Restaurante del TEATRO REAL
c/ Felipe V s/n (lateral Teatro Real, 2ª. Planta)
28013 Madrid
Tel.: 91 516 06 70

Miércoles , 25 de abril

10h00 Traslado a:
Sala de vistas especial donde se celebra el juicio por el atentado del 11-M en Madrid

Lugar: **AUDIENCIA NACIONAL (Sede juicio 11-M)**
Recinto Ferial de la Casa de Campo
Entrada por Av. Portugal
Tlfn. + 34 91 397 33 81

10.30 horas **Asistencia a la sesión del juicio 11 M**
Magistrado:
Excmo. Sr. D. Francisco Javier GÓMEZ BERMÚDEZ
Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
Acompaña: Sr. D. Juan Carlos BLANCO
Secretario del Presidente de la Audiencia Nacional

13h45 Traslado y Almuerzo en:

Restaurante Lur Maitea
c/ Fernando el Santo, 4
28010 Madrid
Tel.: 913 080 350

16h15 Traslado a:

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
C/ Marqués de la Ensenada, 8,
28071 MADRID
Tlfn. + 34 91 7005948

16h30

Visita al Tribunal Supremo

Ilmo. Sr. D. Carlos BERBELL BUENO, Sra. D^a. Yolanda RODRÍGUEZ VIDALES
Asesoría de Imagen del Consejo General del Poder Judicial
Imagen y Relaciones Institucionales del Tribunal Supremo

17h30

Fin de la sesión

Jueves , 26 de abril

10h30 Traslado al Museo del Prado
Puerta de Goya Baja (Felipe IV, s/n. Frente al Hotel Ritz. La puerta de abajo.)
Prof.: Matteo Manzini. 649 57 61 12.

11h00 **Visita Guiada Museo del Prado** (en italiano)

Traslado al aeropuerto de *Mme Donatella Ferranti, Secrétaire Général du CSM*

14h00 **Almuerzo en**
Restaurante CASA LUCIO
Cava Baja, 35
Madrid
Telf: 91 365 32 52

17h00 Traslado al aeropuerto (Sala de Autoridades T2)
Vuelo a BARCELONA UX 2007. Salida 19h15 ²

² **Para otros vuelos, se recomienda no utilizar la Sala de Autoridades, y realizar el traslado de forma privada en taxi.**

CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO

INTRODUZIONE

L'istituzione del **Consiglio Generale del Potere Giudiziario** (di seguito per brevità definito "Consiglio"), come "*organo di governo del potere giudiziario*", ha rappresentato la risposta diretta alle intenzioni dei padri della Costituzione del 1978, che avevano espressamente previsto e definito il ruolo dell'istituzione, nell'Art.122 della **Costituzione spagnola**. La disposizione costituzionale sancisce le norme base della sua composizione, stabilendo che "*dovrà essere composto da: Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia, che sarà nominato Presidente dell'organo e da venti membri designati dal Re e che resteranno in carica per cinque anni. Dodici di questi membri dovranno essere giudici scelti tra tutte le categorie giudiziarie come stabilito mediante legislazione**; quattro nominati dalla Camera dei Deputati e quattro dal Senato, ciascuno eletto a maggioranza dei 3/5 dei membri e dovranno essere scelti tra avvocati e giuristi di comprovata competenza, con più di 15 anni di pratica professionale". L'Art.122 della Costituzione stabilisce inoltre che "*La legge² sancisce le norme e le disposizioni base che regolamentano la destituzione dei propri membri e le funzioni dell'organo, in particolare quelle relative alle nomine, alle promozioni, alle verifiche ed al sistema disciplinare.*"

* Approvata dalla maggioranza assoluta della Camera dei Deputati.

² N.d.T.: Si riferisce alla Legge organica.

L'Art.122 della Costituzione prevede l'attuazione di queste disposizioni costituzionali mediante l'emanazione di una Legge organica* di cui al paragrafo precedente, che risulta essere il più appropriato strumento di regolamentazione dell'organo di governo del potere giudiziario. La prima legge sul Consiglio Generale del Potere Giudiziario è stata la Legge organica 1/1980 del 1 gennaio, la cui rapida emanazione era finalizzata alla costituzione della Corte Costituzionale, dal momento che, ai sensi dell'Art.159.1 della Costituzione, due dei membri della Corte devono essere nominati dal Consiglio. Successivamente, il Parlamento ha emanato la Legge organica 6/1985 del 1 luglio (il Titolo II, Capo II è dedicato interamente al Consiglio), che ha definitivamente regolamentato il Consiglio ed abrogato la precedente legge (1/1980 del 10 gennaio). A partire da quella data, si sono susseguite una serie di riforme parziali del Consiglio attuate mediante legislazione*, in taluni casi, espressamente emanate per questo fine. In altri casi, la riforma è avvenuta in considerazione della natura della materia da trattare (tribunali militari, processi con giuria, ecc.)

Il Consiglio non è regolamentato solo ed esclusivamente dalla Costituzione e dalla Legge organica di cui sopra, ma anche da un regolamento interno alla stessa – **Regolamento 1/1986 del 22 aprile sull'Organizzazione e l'Operatività del Consiglio Generale del Potere Giudiziario** – adottato dallo stesso in conformità con i poteri ad esso conferiti ex Art.110.1 della suddetta Legge.

* N.d.T. (Cfr. note precedenti)

* N.d.T. (Cfr. note precedenti)

CENNI STORICI

L'istituzione del Consiglio ha sicuramente rappresentato un'importante innovazione per i padri della Costituzione spagnola del 1978 (modellata, per quanto concerne la materia, su analoghe istituzioni francesi, italiane e portoghesi), dato che a rigore di termini, non è ravvisabile nella nostra

storia costituzionale un precursore diretto di un organo di governo del potere giudiziario indipendente, che vigili sull'indipendenza di quest'ultimo.

Tuttavia, vi sono state delle istituzioni specifiche che, in un certo qual modo, potrebbero essere considerate "precursori" dell'attuale Consiglio. Tra questi vanno menzionati la Giunta Centrale o Suprema, istituita mediante R.D. del 20 ottobre 1923 ed in particolare il Consiglio Giudiziario. Quest'ultimo è stato istituito mediante R.D. del 18 maggio 1917, rapidamente abolito mediante R.D. del 18 luglio dello stesso anno, prima che lo stesso avesse cominciato ad essere operativo; successivamente, è stato nuovamente istituito con R.D. del 21 giugno 1926 ed ha operato sino alla sua nuova abolizione mediante Decreto del 19 maggio 1931; infine, la Legge del 20 dicembre 1982 sanciva l'istituzione di un nuovo Consiglio Giudiziario, che sarebbe rimasto in carica sino all'istituzione di un sistema costituzionale democratico.

Tuttavia, è d'obbligo sottolineare che nessuno dei suddetti organismi costituisce realmente un "precursore" del Consiglio attuale. Sebbene alcune, in alcuni periodi ed in determinate circostanze, riflettessero un reale tentativo di istituzionalizzare, almeno in parte, un organo di governo indipendente che vigilasse sull'indipendenza del potere giudiziario, nessuno è effettivamente riuscito nell'intento.

Un organismo di questa natura può essere istituito solo ed esclusivamente in seno ad un sistema democratico costituzionale, basato sulla separazione dei poteri e sull'effettiva tutela dei diritti e delle libertà civili fondamentali e tale obiettivo sarebbe stato raggiunto solo dopo l'entrata in vigore dell'attuale Costituzione spagnola, proprio quando il Consiglio Generale del Potere Giudiziario è stato istituito.

COSTITUZIONE

Il Consiglio è un **organo di governo del potere giudiziario indipendente** che esercita il proprio potere su tutto il territorio nazionale. E', quindi, l'organo di governo di giudici e magistrati (giudice unico o collegio giudicante) che, nel loro complesso, costituiscono il "potere giudiziario". Le Sale di Governo del Tribunale Supremo di Giustizia, del Tribunale Nazionale e dei Tribunali Superiori di Giustizia delle Comunità Autonome, esercitano i rispettivi poteri sotto il controllo del Consiglio, così come altri organi del potere giudiziario, che esercitano poteri di governo nell'ambito delle proprie istituzioni (Presidenti dei Tribunali, Giudici di Sorveglianza, Assemblee Giudiziarie e Giudici). Pertanto, il compito supremo del Consiglio è quello di **tutelare l'indipendenza dei Giudici (di ogni ordine e grado), nell'esecuzione delle loro funzioni giudiziarie, dall'ingerenza di terzi**, ivi inclusi gli organismi giudiziari e gli organi di governo del potere giudiziario. Pertanto, se un giudice dovesse ritenere che vi siano ingerenze o interferenze che possano minarne l'indipendenza, avrebbe la facoltà di informarne il Consiglio, anche se né questo, né altri organi di governo del potere giudiziario allo stesso subordinati, può emettere disposizioni di ordine generale o specifico in merito all'interpretazione ovvero all'applicazione della legge da parte dei Giudici in conformità con i rispettivi poteri giudiziari.

CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO
SALA DI GOVERNO DEL TRIBUNALE SUPREMO DI GIUSTIZIA
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE SUPREMO DI GIUSTIZIA
PRESIDENTI DELLE SALE DEL TRIBUNALE SUPREMO DI GIUSTIZIA
SALA DI GOVERNO DEL TRIBUNALE NAZIONALE
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE NAZIONALE
PRESIDENTI DELLE SALE DEL TRIBUNALE NAZIONALE
SALE DI GOVERNO DEI TRIBUNALI SUPERIORI DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ AUTONOME

PRESIDENTI DEI TRIBUNALI SUPERIORI DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ AUTONOME
PRESIDENTI DELLE SALE DEI TRIBUNALI SUPERIORI DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ AUTONOME
PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PROVINCIALI
ASSEMBLEE GIUDIZIARIE
GIUDICI DI SECONDO GRADO
GIUDICI

Il Consiglio è un **Organo Costituzionale** e gode del medesimo status istituzionale degli altri organi costituzionali – Governo, Camera dei Deputati, Senato, Corte Costituzionale – essendo ad esso attribuiti gli stessi diritti di supremazia e di indipendenza. Pertanto, il Consiglio, al fine di tutelare i propri poteri, può iniziare un procedimento contro altri organi costituzionali, affinché il conflitto tra organi dello Stato venga risolto dalla Corte Costituzionale.

Sebbene il Consiglio sia l'organo di governo del potere giudiziario, **non è un organismo giudiziario** e non fa parte del Potere Giudiziario, non esercita funzioni giudiziarie, le quali ai sensi della Costituzione possono essere esercitate esclusivamente dai giudici e dai Tribunali che fanno parte del Potere Giudiziario, di cui il Tribunale Supremo di Giustizia è la più alta istanza giurisdizionale dello Stato, avendo giurisdizione su tutte le aree del diritto sull'intero territorio spagnolo, mentre i Tribunali Superiori di Giustizia delle Comunità Autonome sono le più alte autorità giudiziarie nelle rispettive Comunità Autonome.

CARICHE

Il Consiglio è formato dal **Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia**, che lo presiede (in qualità di Presidente) e da **venti Membri**, scelti da entrambe le Camere del Parlamento, nel seguente modo:

- a) Ciascuna sceglierà sei Membri (maggioranza dei 3/5) tra i Giudici in servizio di tutte le categorie giudiziarie.
- b) Ciascuna sceglierà altri quattro Membri (maggioranza dei 3/5) tra avvocati e giuristi di comprovata competenza, con più di quindici anni di pratica professionale.

I Membri così scelti saranno designati dal Re, mediante Regio Decreto approvato dal Ministero di Giustizia. La loro nomina diverrà effettiva con l'accettazione da parte degli stessi ed il giuramento alla presenza del Re.

Il Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia nonché Presidente del Consiglio Generale del Potere Giudiziario è nominato direttamente dal Re, mediante Regio Decreto approvato dal Primo Ministro, dietro proposta del Consiglio stesso (maggioranza dei 3/5 dei Membri che lo costituiscono), che sceglierà, nella sessione inaugurale, tra giudici professionisti o giuristi di comprovata competenza e con più di quindici anni di pratica professionale. La sua nomina diverrà effettiva con l'accettazione da parte dello stesso di fronte al Plenum del Consiglio e del Tribunale Supremo di Giustizia, in seduta congiunta, e mediante giuramento formale alla presenza del Re.

Infine, il Vice-presidente del Consiglio è nominato dal Re, dietro proposta del Consiglio, che sceglierà tra i propri membri (maggioranza dei 3/5).

DURATA DEL MANDATO

I Membri del Consiglio rimangono in carica per **cinque anni**, a partire alla data della sessione inaugurale. Al termine del mandato, si terrà l'elezione dei nuovi Membri per il rinnovo del Consiglio. I membri uscenti rimarranno tuttavia in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

In caso di vacanza di uno o più Membri prima della scadenza del mandato del Consiglio, il Membro/i uscente sarà sostituito in base alla medesima procedura di nomina dello stesso. Il mandato del nuovo Membro così nominato scadrà alla medesima data del mandato del Consiglio di cui fa parte.

I Membri del Consiglio uscente non possono essere rieletti per il mandato successivo. Pertanto, la rielezione immediata dei Membri è vietata.

La durata del mandato del Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia nonché Presidente del Consiglio Generale del Potere Giudiziario è vincolata a quella del Consiglio che lo ha proposto, anche in caso di vacanza ovvero nuova nomina. Tuttavia, lo stesso può essere immediatamente rieletto anche se solo ed esclusivamente per un ulteriore mandato.

POTERI

L'obiettivo dell'istituzione del Consiglio era quello di assicurare al Potere Giudiziario un organo di governo indipendente che si assumesse in larga misura i poteri tradizionalmente detenuti dal Governo, attraverso il Ministero di Giustizia ed operando su base indipendente. Tuttavia, in realtà quest'ultimo ed i Governi delle Comunità Autonome, che hanno assunto i poteri in materia giudiziaria ai sensi dei rispettivi Statuti di Autonomia, continuano a detenere i poteri sostanziali per quanto concerne il personale e le risorse materiali destinate all'Amministrazione della Giustizia.

Nello specifico, i poteri del Consiglio possono essere classificati come di seguito specificato:

1. Poteri connessi alla **nomina delle cariche più elevate**: Nomina del Presidente del Tribunale Supremo di Giustizia nonché Presidente del Consiglio Generale del Potere Giudiziario; nomina di due giudici della Corte Costituzionale; diritto ad essere consultato per la nomina del Procuratore Generale dello Stato. Allo stesso spettano altresì i poteri di nomina del Segretario Generale del Consiglio e del personale amministrativo che rientra sotto il controllo dello stesso.
2. Poteri connessi alla **scelta, alla formazione, all'aggiornamento, alla nomina, alla promozione dei giudici di ogni ordine e grado, includendo in tal senso il sistema disciplinare e le questioni amministrative agli stessi relative**. Nomina di Giudici mediante Provvedimento e proposta di nomina dei Giudici del Tribunale Supremo di Giustizia, dei Presidenti e dei Giudici dei Tribunali Superiori di Giustizia che avviene mediante Regio Decreto approvato dal Ministero di Giustizia.

3. Controllo dei Tribunali.

4. **Funzioni Consultive:** Il Consiglio deve provvedere alla stesura di relazioni su Disegni di legge e bozze di altre disposizioni legislative dello Stato e delle Comunità Autonome concernenti questioni che, in toto o in parte, potrebbero riguardare il Potere Giudiziario o l'esecuzione delle funzioni giudiziarie. Inoltre, su richiesta del Parlamento ovvero delle Assemblee Legislative delle Comunità Autonome, dovrà provvedere alla stesura di relazioni sulle proposte di legge o sugli emendamenti connessi alle medesime questioni.

5. Il Consiglio deve presentare al Parlamento una **Relazione annuale sullo stato, sull'operatività e sulle attività del Consiglio e dei Tribunali di Giustizia**, che contenga altresì una valutazione del personale, delle strutture e delle risorse in generale, necessarie ai fini di una corretta esecuzione delle funzioni attribuite al Potere Giudiziario, ai sensi della Costituzione e della relativa legislazione.

6. Pubblicazione ufficiale della **Raccolta della Giurisprudenza** del Tribunale Supremo.

7. Controllo, gestione e supervisione del rispetto del **preventivo** dello stesso.

8. **Potere di emissione di regolamenti:** Il Consiglio può emettere regolamenti che disciplinino la propria organizzazione, l'operatività ed il personale dello stesso, nonché in attuazione o applicazione della Legge organica e, laddove espressamente previsto nella Legge in oggetto, quei regolamenti che rientrano nell'ambito dei propri poteri. In virtù del potere ad esso concesso, il Consiglio ha emesso i seguenti Regolamenti:

- Regolamento 1/1986 del 22 aprile, sull'Organizzazione e l'Operatività del Consiglio Generale del Potere Giudiziario.
- Regolamento 1/1995 del 7 giugno che disciplina la Professione Giudiziaria.
- Regolamento 2/1995 del 7 giugno che disciplina la Scuola Giudiziaria.

-
- Regolamento 3/1995 del 7 giugno che disciplina la figura del Giudice di Pace.
 - Regolamento 4/1995 del 7 giugno che disciplina gli Organi di Governo dei Tribunali.
 - Regolamento 5/1995 del 7 giugno che disciplina Aspetti Aggiuntivi dell'Attività Giudiziaria, emendato mediante Risoluzione del Plenum del Consiglio Generale del Potere Giudiziario del 18 giugno 1997.
 - Regolamento 1/1997 del 7 maggio, che disciplina l'attività del Centro di Documentazione Giudiziaria.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Il Consiglio è composto dai seguenti organi:

- Presidente.
- Vice-presidente.
- Plenum.
- Comitati, tra i quali:
 - Quelli espressamente previsti dalla Legge organica, tra i quali:
 - Il Comitato Permanente.
 - Il Comitato Disciplinare.
 - Il Comitato per le Nomine.
 - Quelli istituiti ai sensi del Regolamento sull'Organizzazione e l'Operatività del Consiglio Generale del Potere Giudiziario:
 - Comitato Studi e Report.
 - Comitato per il Bilancio Preventivo.
 - Quelli istituiti direttamente dal Plenum del Consiglio:
 - Comitato Scuola Giudiziaria e Pubblicazioni.
 - Comitato Internazionale.
 - Comitato Gestione ed Organizzazione Giudiziaria.

-
- Infine, vi sono i Comitati istituiti *ad hoc*, quali: il Comitato istituito ai sensi della Risoluzione del Plenum dell'11 settembre 1996 per la stesura del "Libro Bianco della Giustizia".

Il **Presidente** svolge le mansioni attribuite ad un presidente di un organismo collettivo, ossia, essenzialmente si occupa di rappresentare il Consiglio, di convocare, presiedere ed elaborare l'ordine del giorno delle riunioni del Plenum e del Comitato Permanente, autorizzandone le deliberazioni mediante apposizione della firma e gestendo, ai massimi livelli, le attività degli organi tecnici del Consiglio.

Il **Vice-presidente** fa le veci del Presidente in caso di vacanza, assenza, malattia ovvero per qualsiasi altra valida ragione.

Il **Plenum del Consiglio** è composto da tutti i membri del Consiglio e le sue funzioni coincidono fondamentalmente con i poteri di quest'ultimo, essendone il principale organismo decisionale.

Il **Comitato Permanente** è costituito dal Presidente e da quattro membri (due giudici e due giuristi). Oltre a preparare le riunioni del Plenum e ad assicurare la pronta e corretta attuazione delle sue risoluzioni, esercita funzioni esecutive connesse allo status legale dei giudici di ogni ordine e grado.

Il **Comitato Disciplinare**, anch'esso costituito da cinque Membri (tre giudici e due giuristi), ha il compito di esaminare i procedimenti disciplinari e di adottare misure disciplinari nei confronti dei giudici di ogni ordine e grado.

Il **Comitato per le Nomine**, anch'esso costituito da cinque Membri, ha il compito di provvedere alla stesura delle relazioni relative alle nomine che rientrano tra i poteri del Plenum.

Il **Comitato Studi e Report**, anch'esso costituito da cinque Membri, fondamentale ha il compito di provvedere alla stesura delle relazioni del Consiglio, nonché delle proposte di disegno di legge e, in particolare, delle bozze di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Il **Comitato per il Bilancio Preventivo**, anch'esso costituito da cinque Membri, ha il compito di preparare il Progetto Preliminare di Bilancio e le modifiche di budget, nonché i conti di liquidazione. Si occupa inoltre del controllo delle attività finanziarie e contabili del Consiglio.

Ai Membri del Consiglio sono inoltre assegnate, su base individuale, determinate funzioni e specifiche aree territoriali in cui esercitare le stesse.

Pertanto, vanno menzionati anche i **Membri assegnati alla Presidenza** ed i **Delegati Settoriali**, responsabili delle relazioni con le Istituzioni (quali la Corte Costituzionale, il Difensore Civico, la Pubblica Accusa, ecc.), le Istituzioni Professionali, le Associazioni Professionali, le Società di Mutuo Soccorso, ecc. nonché i **Delegati Territoriali** per ciascuna Comunità Autonoma.

Oltre ai propri organi interni, il Consiglio è supportato da **organi tecnici** per le questioni amministrative, costituiti solo ed esclusivamente da membri della professione giudiziaria, rappresentanti della Pubblica Accusa e funzionari pubblici, a seconda delle funzioni e della struttura dell'organo. Tra questi rientrano anche il Segretariato Generale e l'Ispettorato.

Il **Segretario Generale** è responsabile della gestione, della preparazione e della documentazione degli atti del Consiglio, nonché della gestione e del coordinamento degli altri organi tecnici. Partecipa alle riunioni del Plenum e del Comitato Permanente.

Gli organi di seguito specificati operano sotto il controllo del Segretario Generale:

- Struttura Centrale del Segretariato Generale, costituita dalle seguenti unità:
 - Registro Generale, Servizio Archivi e Pubblicazioni.
 - Servizio Risorse.
 - Ufficio stampa.

-
- Ufficio tecnico, strutturato nel seguente modo:
 - Servizio Studi e Relazioni.
 - Servizio Relazioni Istituzionali.
 - Servizio Relazioni Interne.
 - Servizio Studi sull'Organizzazione e la Razionalizzazione delle funzioni giurisdizionali.
 - Dipartimento del Personale Giudiziario, strutturato nel seguente modo:
 - Servizio regolamentazione legale delle funzioni giudiziarie.
 - Servizio normativa relativa ai giudici.
 - Servizio normativa relativa ai Giudici dei Tribunali Superiori.
 - Servizio selezione.
 - Servizio disciplinare.
 - Gestione.
 - Controllo Finanziario.

L'**Ispettorato** controlla e verifica l'attività dei vari dipartimenti dell'Amministrazione della Giustizia, intraprendendo azioni e compiendo visite secondo quanto prescritto. La sua struttura è costituita dai seguenti organi:

- Uffici Ispettivi Territoriali, ciascuno composto da un Ispettore ed un Segretario.
- Servizio Report.
- Ufficio Statistiche.

Tra questi rientrano anche la Scuola Giudiziaria ed il Centro di Documentazione Giudiziaria.

La **Scuola Giudiziaria** è il centro di selezione e di formazione dei Giudici, ed esercita i poteri del Consiglio in merito alla selezione ed alla formazione dei membri della professione giudiziaria. Le sue funzioni principali sono: la selezione e la formazione iniziale dei candidati alla professione giudiziaria, nonché la fornitura di attività di aggiornamento professionale permanente per i magistrati togati. La Scuola Giudiziaria è costituita dai seguenti organismi direttivi:

-
- Consiglio Direttivo.
 - Direttore.
 - Vice-direttore.

La Scuola Giudiziaria è costituita dai seguenti dipartimenti:

- Dipartimento di Selezione e formazione iniziale, così strutturato:
 - Servizio selezione.
 - Servizio formazione iniziale.
- Dipartimento aggiornamento professionale permanente, così strutturato:
 - Servizio Aggiornamento statale.
 - Servizio Aggiornamento decentralizzato.

Il **Centro di Documentazione Giudiziaria** esercita le funzioni di selezione, archiviazione, preparazione, distribuzione e pubblicazione delle informazioni giuridiche, legislative, giurisprudenziali e pareri accademici. Il Centro di Documentazione Giudiziaria, tra le altre funzioni principali, garantisce agli organismi giudiziari l'aggiornamento continuo della documentazione e delle informazioni legislative, giurisprudenziali e dei pareri accademici, la pubblicazione di documentazione giuridica, la gestione, la creazione e l'aggiornamento di biblioteche riservate ai giudici ed analoghe funzioni. Il Centro è gestito da un Direttore il quale controlla le seguenti unità:

- Servizio Documentazione e Diritto Comparato.
- Servizio Pubblicazioni.
- Servizio Giurisprudenza.
- Servizio Studi computerizzati e Statistica.

SEDE

Attualmente, il Consiglio occupa quattro edifici pubblici che ospitano il quartier generale: due a Madrid, uno a Barcellona ed uno a Donostia-San Sebastián.

Il **quartier generale permanente** del Consiglio è ubicato a Madrid, in Calle Marqués de la Ensenada 8 ed è stato inaugurato il 13 settembre 1990 da Sua Maestà il Re.

Precedentemente, sebbene la sessione inaugurale del primo Consiglio presieduta dalle loro Maestà, il Re e la Regina, si fosse tenuta nel *Salón de los Pasos Perdidos* del Palazzo Legislativo, sede del Tribunale Supremo di Giustizia, il Consiglio occupava temporaneamente due edifici: uno a Madrid, in Calle García Gutiérrez, 1, sede del Tribunale Nazionale, dove vi rimase fino al settembre del 1981 e l'altro sempre a Madrid, in Paseo de la Habana, 140-142, dove vi rimase fino a che non si trasferì, definitivamente, nel settembre del 1990, nella sua sede attuale.

Il quartier generale permanente del Consiglio occupa un edificio degli anni '20 del secolo scorso, costruito sui resti di un teatro distrutto da un incendio, dove fu alloggiata la prima sede del Ministero del Lavoro e, successivamente, la Scuola Secondaria Francese, ultimo proprietario dell'edificio. I lavori di ristrutturazione hanno rispettato e mantenuto il progetto originario della facciata, la forma e l'altezza originali.

L'edificio attualmente fa parte del Patrimonio Nacional² ed ha una superficie di 8.000 m², così suddivisi: un edificio centrale dalla forma di mezzaluna, sviluppato su quattro piani, che ospita un giardino interno ed una sala conferenze; un edificio secondario di quattro piani; un edificio di tre piani che chiude la struttura, l'accesso alla quale avviene dal seminterrato, attraverso una passerella con copertura in vetro.

Il Consiglio usa temporaneamente un secondo edificio pubblico sito in Madrid, Avenida Cardenal Herrera Oria 378, messo a disposizione dalla Scuola superiore delle Finanze che ospita il **Dipartimento Aggiornamento Professionale Permanente della Scuola Giudiziaria.**

Un terzo edificio, conosciuto con il nome di “Esperança”, costruito sulla catena montuosa di Collserola, nel comune di San Gevasi de Casoles, ora Barcellona, ospita la **Scuola Giudiziaria**. E' composto da tre sezioni chiaramente distinte: la prima, costituita da un edificio pre-esistente, attentamente ristrutturato, è occupata dagli uffici direttivi ed amministrativi della Scuola e dalla biblioteca; la seconda, costruita ex novo, è occupata dalle classi e dall'auditorium; una terza sezione, anch'essa nuova, che viene utilizzata per i servizi comuni, mette in comunicazione le altre due sezioni. Il Governo Autonomo di Catalogna è proprietario dell'edificio e, mediante regolare atto, ne ha concesso l'uso per trent'anni all'Amministrazione Centrale dello Stato per ospitarvi la Scuola Giudiziaria del Consiglio.

Infine, Il Governo della Comunità Autonoma dei Paesi Baschi ha concesso gratuitamente al Consiglio, per cinquant'anni, il terzo piano del Palazzo di Giustizia di Donostia-San Sebastian, per ospitarvi il **Centro di Documentazione Giudiziaria**. Si tratta di un edificio rettangolare di stile classico in pietra degli inizi del secolo scorso, disegnato dall'Architetto Gurruchaga.

STRUTTURA DEL POTERE GIUDIZIARIO

La funzione principale del Consiglio è quella di tutelare l'indipendenza dei Tribunali nell'esercizio delle loro funzioni.

Essendo la Spagna uno Stato di diritto, il che implica la separazione dei pubblici poteri, l'autorità del diritto come espressione della sovranità popolare, la subordinazione di tutti i pubblici poteri alla Costituzione ed all'ordinamento giuridico e l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e delle libertà civili, ciò richiede che a determinati organi, caratterizzati dalla propria indipendenza, venga concesso il mandato costituzionale di attuare ed applicare, in modo imparziale, quelle norme che esprimono la volontà del popolo, di sottomettere tutti i pubblici poteri alla legittimità democratica, di controllare la legalità della gestione dell'amministrazione e di garantire a tutte le persone una efficace tutela giudiziaria dei propri diritti personali e degli interessi legittimi. Questi organi sono i Tribunali che costituiscono il Potere Giudiziario, il governo del quale è affidato al Consiglio.

Ai fini dell'amministrazione della Giustizia, il territorio dello Stato è suddiviso in Distretti, Province e Comunità Autonome, sui quali la giurisdizione è esercitata dai Tribunali di Prima Istanza-Tribunali per le Indagini Preliminari, dai Tribunali Penali, dai Tribunali Amministrativi, dai Tribunali del Lavoro, dai Tribunali per la Supervisione delle Carceri², dai Tribunali per i Minorenni, dai Tribunali Provinciali e dai Tribunali Superiori di Giustizia delle Comunità Autonome. Il Tribunale Nazionale ed il Tribunale Supremo di Giustizia esercitano la propria giurisdizione sull'intero territorio statale.

Il Tribunale Supremo di Giustizia, che ha sede a Madrid ed esercita la sua giurisdizione su tutta la Spagna, è il massimo organo giurisdizionale in tutti i campi del diritto, ad eccezione delle questioni in materia di garanzie costituzionali, sulle quali è competente la il Tribunale Costituzionale.

Il Tribunale Supremo di Giustizia è costituito dalle seguenti Sale, a loro volta suddivise in Sezioni:

- Sala Prima: Civile.
- Sala Seconda: Penale.
- Sala Terza: Pubblica amministrazione.
- Sala Quarta: Lavoro.
- Sala Quinta: Militare (regolamentata da specifica legislazione e, in assenza di specifiche disposizioni, dalla legislazione ordinaria applicabile alle altre Sale del Tribunale Supremo.

Sotto il diretto controllo del Presidente del Tribunale Supremo è operativo l'Ufficio Documentazione ed Informazione.

Il Tribunale Nazionale, che ha sede a Madrid, esercita anch'esso la propria giurisdizione su tutto il territorio spagnolo ed è chiamato a pronunciarsi su questioni di eccezionale importanza, soprattutto di natura penale. E' costituito dalle seguenti Sale, a loro volta suddivise in Sezioni:

-
- Penale.
 - Pubblica amministrazione.
 - Lavoro.

Fanno parte del Tribunale Nazionale i **Tribunali Centrali per le Indagini Preliminari**, cui spetta il compito di esaminare i casi che dovranno essere sottoposti al giudizio della Sala Penale del Tribunale Nazionale e la **Divisione Penale** chiamata a trattare i procedimenti penali specificati dalla legge.

I **Tribunali Superiori di Giustizia delle Comunità Autonome** occupano il gradino più alto del sistema giudiziario, nell'ambito del territorio di ciascuna Comunità Autonoma dalla quale prendono il nome e sulla quale esercitano la propria giurisdizione, ferma restando la giurisdizione del Tribunale Supremo. Esse rappresentano l'ultima corte d'appello in relazione all'applicazione delle leggi delle singole Comunità Autonome.

I Tribunali Superiori di Giustizia delle Comunità Autonome sono costituiti dalle seguenti Sale, a loro volta suddivise in Sezioni:

- Sala Civile e Penale.
- Sala Pubblica Amministrazione.
- Sala Lavoro.

I **Tribunali Provinciali**, che esercitano la giurisdizione civile e penale, hanno sede nel capoluogo di provincia da cui prendono il nome e su cui esercitano la propria giurisdizione.

Nei singoli capoluoghi di provincia risiedono inoltre Giudici (uno o più) competenti in materia penale, di pubblica amministrazione, del lavoro, minorile e di supervisione delle carceri. La giurisdizione di tali giudici può essere estesa ad uno o più distretti nell'ambito della stessa provincia

ovvero a varie province nell'ambito della stessa Comunità Autonoma, se il volume di lavoro lo rendesse necessario.

Nel capoluogo di ciascun distretto giudiziario hanno sede uno o più **Tribunali di Prima Istanza-Tribunali per le Indagini Preliminari**, che esercitano la propria giurisdizione sui rispettivi distretti. Questi Tribunali con giudice unico prendono il nome dal comune in cui hanno sede e possono essere istituiti separatamente, nei distretti giudiziari nei quali il numero di comuni lo renda necessario.

Inoltre, nei comuni nei quali tali Tribunali non sono presenti, le funzioni giudiziarie sono esercitate dal **Giudice di Pace**.

Il Consiglio può stabilire, previa elaborazione della relativa relazione da parte delle Sale di Governo, che nei distretti nei quali vi sia più di un tribunale del medesimo ordine e grado, uno o più di essi possa essere chiamato a giudicare e decidere solo in merito a determinate tipologie di casi, ovvero a procedimenti per l'esecuzione di sentenze dell'area di giurisdizione coinvolta. Tale disposizione ha comportato l'istituzione di tribunali specializzati, specialmente nelle grandi città, con competenza in materia familiare, ipotecaria, di detenzione, nei procedimenti di ingiunzione di pagamento, ecc.

Un riferimento a parte va fatto per quanto riguarda l'organizzazione della **giurisdizione militare**, che è strutturata su base gerarchica ed è costituita dalla Sala Quinta del Tribunale Supremo (Militare), collocata al vertice, sotto la quale si trovano il Tribunale Militare Centrale, i Tribunali Militari Territoriali ed i Tribunali Militari per le Indagini Preliminari.

ALLEGATO

CARICHE DEL

CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO (1980-1985)

PRESIDENTE:

- FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES RODRIGUEZ.

VICE PRESIDENTE:

- RAFAEL GIMENO GAMARRA (sostituito da MANUEL GARCIA MIGUEL).

MEMBRI:

- AGUSTIN AZPARREN GAZTAMBIDE.

- ADOLFO CARRETERO PEREZ (nominato Vice-presidente al posto di RAFAEL GIMENO GAMARRA).

- GONZALO CASADO HERCE.

- JAIME CORTEZO VELAZQUEZ-DURO.

- LUIS MARIA DIAZ VALCARCEL.

- PLACIDO FERNANDEZ VIAGAS (sostituito da FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL).

- JUAN GARCIA-BARBON CASTAÑEDA.

- ARTURO GIMENO AMIGUET.

- JOSE RAMON GODOY MENDEZ.

- EDUARDO JAURALDE MORGADO.

- JOSE IGNACIO JIMENEZ HERNANDEZ.

- FERNANDO LEDESMA BARTRET (sostituito da PERFECTO AGUSTIN ANDRES IBAÑEZ).

- JOSE LEYVA MONTOTO (sostituito da JAVIER DELGADO BARRIO).

- JESUS MARINA MARTINEZ-PARDO.

- ANDRES MARTINEZ ARRIETA (sostituito da JERONIMO GARVIN OJEDA).

- RAFAEL MARTINEZ EMPERADOR.

- JESUS ORTIZ RICOL.

- DIEGO PALACIOS LUQUE.

- MIGUEL PASTOR LOPEZ.

CARICHE DEL

CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO (1985-1990)

PRESIDENTE:

- ANTONIO HERNANDEZ GIL.

VICE PRESIDENTE:

- MANUEL PERIS GOMEZ.

MEMBRI:

- ANTONIO ALBASANZA GALLAN (sostituito da TERCENIANO ALVAREZ PEREZ).

- CRISTINA ALBERDI ALONSO.

- PABLO BELTRAN DE HEREDIA Y ONIS.

- EMILIO BERLANGA RIBELLES.

- JOSE LUIS CALVO CABELLO.

- ANTONIO DEL CACHO FRAGO.

- PABLO CASTELLANO CARDALLIAGUET.

- ADRIAN CELAYA IBARRA (sostituito da ROBERTO GARCIA CALVO).

- PABLO GARCIA MANZANO.

- ANTONIO GONZALEZ-CUELLAR GARCIA.

- FRANCISCO HUET GARCIA.

- VALENTIN DE LA IGLESIA DUARTE.

- JUAN ANTONIO LINARES LORENTE.

- JUAN JOSE MARTINEZ ZATO.

- IGNACIO DE OTTO PARDO (sostituito da GONZALO QUINTERO OLIVARES).

- CESAREO RODRIGUEZ AGUILERA (sostituito da TEOFILO ORTEGA TORRES).

- JULIAN SERRANO PUERTOLAS.

- LUIS VACAS MEDINA.

- JOSE AUGUSTO DE VEGA RUIZ.

CARICHE DEL

CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO (1990-1995)

PRESIDENTE:

- PASCUAL SALA SANCHEZ.

VICE PRESIDENTE:

- JOSE LUIS MANZANARES SAMANIEGO.

MEMBRI:

- JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE (sostituito da ANA MARIA PEREZ TORTOLA).
- ANTONIO BRUGUERA MANTE (sostituito da JOSE ANTONIO GARCIA CARIDAD).
- JOSE JUAN DAVILA LORENZO.
- WENCESLAO DIEZ ARGAL.
- RAFAEL FERNANDEZ MONTALVO.
- MARIA TERESA FERNANDEZ DE LA VEGA SANZ.
- FRANCISCO JAVIER GOMEZ DE LIAÑO Y BOTELLA.
- JOSE LUIS GRANIZO Y GARCIA-CUENCA (sostituito da LUIS PASCUAL ESTEVILL).
- ELIGIO HERNANDEZ GUTIERREZ (sostituito da GREGORIO GARCIA ANCOS).
- FERNANDO JIMENEZ LABLANCA (sostituito da RAFAEL SARAZA PADILLA).
- ANTONIO MARIN RICO.
- MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRON.
- MARIA SOLEDAD MESTRE GARCIA.
- JULIO PADILLA CARBALLADA (sostituito da ANTONIO ROBLES ACERA).
- IGNACIO SIERRA GIL DE LA CUESTA.
- ANDRES DE LA OLIVA SANTOS.
- TOMAS VIVES ANTON.
- JUAN ANTONIO XIOL RIOS.

- JOSE ANTONIO ZARZALEJOS ALTARES.

**CARICHE DEL
CONSIGLIO GENERALE DEL POTERE GIUDIZIARIO (1996-)**

PRESIDENTE:

- FRANCISCO JAVIER DELGADO BARRIO.

VICE PRESIDENTE:

- LUIS LOPEZ GUERRA.

MEMBRI:

- MANUEL DAMIAN ALVAREZ GARCIA.
- ENRIQUE ARNALDO ALCUBILLA.
- FRANCESC DE PAULA CAMINAL BADIA.
- MANUELA CARMENA CASTRILLO.
- RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE.
- ESTHER GIMENEZ-SALINAS I COLOMER.
- ANGELES HUET DE SANDE.
- RUBEN ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ.
- JOACOBO LOPEZ BARJA DE QUIROGA.
- FRANCISCO MONTERDE FERRER.
- JAVIER MOSCOSO DEL PRADO MUÑOZ.
- MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS.
- EMILIO OLABARRIA MUÑOZ.
- TEOFILO ORTEGA TORRES.
- JOSE BRUNO OTERO DEUS.
- MARGARITA RETUERTO BUADES.
- JUAN RAMON SAEZ VALCARCEL.

Llegada a Barcelona 20h25
TRASLADO AL HOTEL

Composición de la Delegación.

M. Fabio ROIA, Membre du CSM (Vocal)
M. Mauro VOLPI, Membre du CSM (Vocal)
M. Ugo BERGAMO, Membre du CSM (Vocal)
Mme. Luisa NAPOLITANO, Membre du CSM (Vocal)
Mme Donatella FERRANTI, Secrétaire Général du CSM

- BENIGNO VARELA AUTRAN.

- ELISA VEIGA NICOLE.